

10° Nel corso della presente locazione il solo
Censo feudatario dovuto allo Stato nella
capra che è e sarà e altri dazi che lo
stato medesimo possa imporre sulla pro-
prietà; non che i dazi provinciali e comu-
nali; che gravano sulla proprietà restano a
peso del locante nel nome, tutti gli altri
dazi e pesi, soprattanto ed altre imposte ed
imposizioni, di qualunque natura, che si
riferiscano all'industria, restano a
peso del conduttore.

11° Il conduttore si sottopone a tutti i can-
oni, ordinari e straordinari, pre-
visti e non previsti a mente degli art.
1620 e 1621 del Codice detto.

12° Nel corso della presente locazione la
rimonda degli alberi esistenti nelle terre
di sopra locate dovrà farsi soltanto due
volte, una al primo anno e l'altra nel
quarto anno della locazione suddetta.
Tale rimonda dovrà effettuarsi non
col'arte agraria a ben vinta e priore
se dell'amministratore locale a spe-
se unicamente del predetto conduttore.
Questi si obbliga altresì di eseguire a me

esclusive spese la piantaggione di quegli
alberi, che crederà opportuno l'ammi-
nistratore locale e d'innestare quelli de-
giudicherà a proposito lo stesso am-
ministratore locale.

13° Per l'esecuzione del presente atto le
parti s'inganno dimora in Reibera, cioè
il Sig. Ciccarello nel nome nella casa
dell'Amministrazione, in via Sapo-
neria e il Sig. Duga presso questo
municipio.

14° Le spese di quest'atto, compresa la tassa
di registro, sono a carico comune
delle parti; cioè metà a carico del
Sig. Ciccarello nel nome, e metà a carico
del conduttore Sig. Duga, quelle
della prima copia esecutiva da
rilasciarsi al locante nel nome
a carico esclusivo del Sig. Duga,
però tanto queste, che la metà delle
spese dell'atto suo anticipata del
Sig. Ciccarello nel nome con an-
mo di rivalta al pagamento
della prima annualità del suddetto
staglio.



M. G. Guinone

888